

Piano Anticorruzione e Modello 231 negli Enti Locali



Proprio in questi giorni in cui gli enti locali approvano i piani anticorruzione, su proposta dei segretari comunali individuati come responsabili della prevenzione della corruzione, la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4677 del 30 gennaio 2014, stimola una riflessione sul rapporto esistente tra la legge 190/2012 ed il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 231/2001.

La legge anticorruzione *“ha cercato di rispondere ad una diffusa richiesta di un intervento riformatore e innovatore che non si fermasse al solo settore penale e si è proposta l'ambizioso programma non soltanto di ritoccare la materia dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche di introdurre all'interno della P.A. discipline preventive rispetto a situazioni favorevoli per la consu-*

mazione di illeciti e corrispondenti misure sanzionatorie amministrative”⁽¹⁾.

In questa ottica ha previsto l'introduzione nel sistema degli enti locali di una serie di strumenti mutuati in parte dai modelli di organizzazione, gestione e controllo delle organizzazioni plurisoggettive e delle imprese previsti dal D.Lgs. 231/2001, che così possiamo riassumere: piano di prevenzione con la mappatura delle aree più a rischio e misure volte ad abbattere il rischio, codici di comportamento, trasparenza, tutela per chi denuncia fenomeni corruttivi, integrità, formazione del personale, tutti volti a promuovere la cultura della legalità nell'attività amministrativa.

Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano, a

carico delle società (persone giuridiche), un regime di responsabilità penale per alcuni reati commessi o tentati da amministratori, dipendenti e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle società, nell'interesse o a vantaggio delle stesse e che tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. In particolare all'art. 6 è previsto che la responsabilità delle società viene esclusa se sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati stessi, ed inoltre se il compito di vigilare su quest'ultimi è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Pertanto le associazioni di categoria (Confindustria nel caso di specie) hanno elaborato un modello

organizzativo aziendale, successivamente comunicato al Ministero della Giustizia per eventuali osservazioni o integrazioni, invitando le società aderenti ad adottare il proprio modello organizzativo sulla base di quello generale.

Sulla falsariga di quanto previsto per le società, anche il piano di prevenzione della corruzione negli enti locali deve essere redatto sulla base delle indicazioni e linee guida contenute nel piano nazionale approvato dalla CIVIT, oggi ANAC, con l'obbligo dell'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sistema "PER LA PA".

Il responsabile della prevenzione della corruzione può andare esente da responsabilità, se prova di aver predisposto il piano, con un'inversione dell'onere della stessa di dubbia costituzionalità, prima della commissione di un reato di corruzione inteso in senso lato e accertato con sentenza passata in giudicato, ed infine se prova ulteriormente di aver osservato le relative prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento del piano stesso.

Ma, nel caso esaminato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4677, in accoglimento del ricorso promosso dalla procura generale contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, per i vertici aziendali dell'Impregilo accusati di agiotaggio non è scattata l'esimente da responsabilità pur essendo presente un modello 231, circostanza di contro ricono-



sciuta dal giudice di primo grado e dalla stessa Corte di Appello, perché evidentemente il modello è stato ritenuto dalla Cassazione non adeguato, per cui si avrà un nuovo giudicato da parte un'altra sezione della Corte d'Appello.

La sentenza afferma poi un altro importante principio, che richiama l'autonomia e l'indipendenza del responsabile della prevenzione della corruzione, in base al quale va esclusa la subordinazione dell'organo di controllo al controllo, per cui negli enti locali andrebbe riformato il rapporto che intercorre tra il sindaco e il segretario comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli interni.

Come giustamente osserva il giudice costituzionale Sabino Cassese: *"Occorre uscire dal circolo vizioso dello spoilsystem. Bisogna fare una verifica degli incumbents, stabilizzarli, eliminare lo*

spoils system e sostituirlo con un meccanismo fast stream, tipo ENA francese, che serva sia al reclutamento sia alla collocazione"⁽²⁾.

La sentenza n. 4677 della Cassazione, comunque, apre nuove e più approfondite riflessioni perché *"il sistema-modello 231, imperniato sulla responsabilità amministrativa, non ha registrato sin qui gli esiti attesi, Omissis....., mentre i giudici penali, nella maggior parte dei casi, hanno bocciato i modelli ritenendoli generici e poco adatti all'organizzazione dell'ente"* ⁽³⁾.

UMBERTO IMPERI

Note

⁽¹⁾ Franco Coppi, prefazione al libro "La legge anticorruzione" di Andrea Conz e Luigi Levita, Dike giuridica editrice, Roma 2012.

⁽²⁾ Sabino Cassese, articolo "Come migliorare la macchina dello Stato" Il Sole 24 Ore del 21.07.2013.

⁽³⁾ Franca Iuliano, Disciplina anti

corruzione e legge n. 231/2001: riflessioni su due sistemi a confronto, in Amministrativ@mente, rivista di diritto amministrativo fascicolo n.6/2013.

FORMAZIONE LOGOS PA



Workshop

IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE COME STRUMENTO PER MIGLIORARE PERFORMANCE E TRASPARENZA

L'obiettivo del workshop è quello di suggerire mezzi, metodi e strumenti più appropriati per il lavoro da svolgere in tema di anticorruzione.

IL PROGRAMMA

Il Piano di Prevenzione della Corruzione – Il Rischio

- * Introduzione: i principi fondamentali, soggetti e strumenti di programmazione per la prevenzione della corruzione
- * La valutazione dei rischi nell'ambito della mappatura dei processi: misure di prevenzione del rischio
- * La ponderazione del rischio attraverso la Matrice del Rischio

Collegamento del P.T.P.C. con il Piano della Performance

- * Il collegamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con il Piano della Performance
- * Individuazione di obiettivi, fasi ed indicatori
- * La soluzione integrata GZOOM

Il Piano di Prevenzione della Corruzione – Il Monitoraggio

- * Attuazione, monitoraggio e riassetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- * Cronoprogramma delle attività e misure correttive per diminuire il rischio

Collegamento del P.T.P.C. con il Piano della Trasparenza e dell'Integrità

- * Il collegamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con il Piano della Trasparenza e dell'Integrità
- * La trasparenza come sistema anticorruzione
- * La figura del segnalatore e la sua tutela

Le date degli incontri sono:

MORLUPO 4 marzo 2014

FRASCATI 11 marzo 2014

VITERBO 12 marzo 2014

LADISPOLI 27 marzo 2014 - In attesa di conferma

Il workshop è gratuito

Per maggiori informazioni scrivere a info@logospa.it p contattare il numero 06.32110514

Legge 190/2012 e la scadenza del 31 gennaio 2014 per l'adozione dei Piani di Prevenzione della Corruzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha profondamente innovato dal punto di vista normativo l'approccio alla gestione dei procedimenti amministrativi.

Ha infatti centrato il duplice obiettivo di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni corruttivi sempre più diffusi e insidiosi e di ridurre il "gap" tra la realtà effettiva e quella che emerge dall'esperienza giudiziaria.

Dopo una lunga gestazione, la riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese ha avuto il merito di promuovere un approccio preventivo contro l'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ora la differenza la faranno come al solito i comportamenti dei soggetti coinvolti dall'applicazione della Legge, diversamente la sfida non sarà colta e ci troveremo per l'ennesima volta dinanzi all'ennesima riforma incompiuta che non farà altro che appesantire il livello di burocrazia e distaccare sempre di più i cittadini dalla politica. Le leggi in Italia non si sa con certezza quante siano. Si



parla di diverse decine di migliaia e c'è chi azzarda che siano più di centomila. L'enorme produzione normativa probabilmente intende compensare, con continui adempimenti e sanzioni, l'assenza di valori. Le continue riforme, che hanno interessato la pubblica amministrazione negli ultimi venti anni, erano e sono tuttora finalizzate a rendere la stessa, più efficace, efficiente e più trasparente, introducendo una serie di semplificazione negli atti e nei procedimenti destinati ai cittadini, oltre a ridurre i controlli formali a favore di altre tipologie, con caratteristiche di merito e di sostanza. Purtroppo però tali leggi si sono sviluppate secondo linee direttrici non sempre univoche se non addirittura in contrasto fra di loro.

Spero che, questa volta venga colto lo spirito della Legge 190,

che è quello, come già accaduto più di 10 anni fa con il D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa per gli Enti Privati, di rafforzare all'interno della Pubblica Amministrazione il livello di responsabilizzazione al rispetto della legalità, attraverso un approccio sistemico *risk based* e facendo leva sul concetto di colpa organizzativa. Prendendo in prestito una formulazione usata spesso dalla Corte dei conti, si ha colpa di organizzazione in presenza di un'organizzazione pubblica organizzata confusamente, gestita in modo inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata.

La Legge 190 se da un lato punta sull'integrità, al fine di creare e diffondere consapevolezza nelle amministrazioni pubbliche e nella società civile sugli impatti negativi

di comportamenti non etici dall'altro, introduce meccanismi e strumenti finalizzati a rendere le amministrazioni e, in particolare, le attività a maggiore rischio di corruzione, trasparenti e socialmente controllabili, con ricadute positive sul livello di servizio alla cittadinanza. Sono stati infatti introdotti quattro asset su cui impostare il buon governo della res pubblica:

- l'adozione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio 2014, nei quali si devono individuare i settori a maggior rischio e le soluzioni organizzative volte a ridurre quel rischio;
- l'adozione di misure per l'integrità dei funzionari pubblici (es. previsione dei casi di conflitto d'interesse, inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi dirigenziali, elaborazione di codici di comportamento specifici, ecc.);
- l'innalzamento dei livelli di trasparenza delle amministrazioni;
- la tutela del whistleblowing.

Mi concentrerò ora sulla novità che, secondo me, ha il maggior impatto organizzativo per le Amministrazioni Pubbliche, ovvero l'elaborazione, sulla base delle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato solo recentemente, dei Piani di Triennale di Prevenzione della Corruzione, cercando di rispondere ad alcune domande pratiche.

- **Chi deve elaborare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, secondo quale metodologia e con quali competenze?**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve proporre, ai fini dell'adozione da parte dell'organo politico, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e gli adempimenti connessi (es. attuazione Piano, rotazione, selezione e formazione dipendenti) in collaborazione con le rispettive direzioni competenti e con gli altri Organismi di Controllo interno (ad esempio in materia di performance e trasparenza). La tecnica da privilegiare per raggiungere questo obiettivo dovrà essere quella di organizzare dei laboratori formativi con i propri colleghi finalizzati ad acquisire e condividere tutte le informazioni che dovranno essere indicate nel Piano. Il Piano rappresenta lo strumento attraverso il quale l'ammi-

nistrazione sistematizza e descrive un "processo" - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di prevenzione derivante dalle seguenti fasi: 1) preliminare individuazione delle aree sensibili, ricostruendo il sistema dei processi organizzativi nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione; 2) misurazione del livello di rischio, al netto dei controlli esistenti, facendo riferimento ai Principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 in materia di *risk management*; 3) individuazione delle misure obbligatorie e/o ulteriori per minimizzare il rischio corruzione (es. eliminando centri di poteri e/o riducendo i livelli di discrezionalità decisionale), coinvolgendo anche i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.



Le amministrazioni devono poi tener conto dell'esito della consultazione non solo in sede di elaborazione del Piano ma anche in sede di valutazione della sua adeguatezza, quale contributo per individuare le priorità di intervento. Il Prefetto inoltre, su richiesta, deve fornire il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione. All'interno del Piano devono infine essere pianificati i flussi informativi che i referenti devono trasmettere periodicamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (es. casi di provvedimenti amministrativi adottati senza rispettare i tempi dei procedimenti con le relative motivazioni, situazioni di conflitto di interesse, ecc.).

- **Come rispettare la scadenza del 31/1/14 (non perentoria) per l'adozione dei Piani di Prevenzione ?**

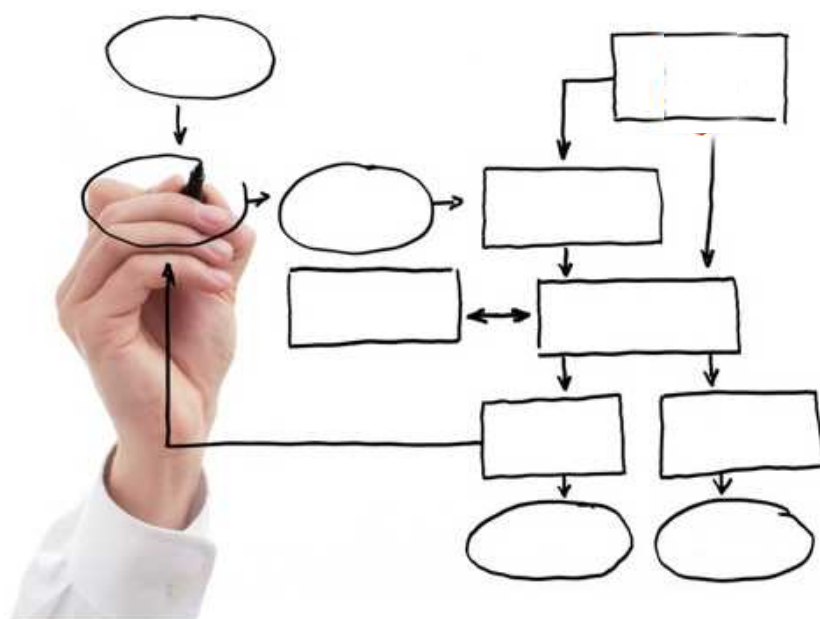
Il Piano Nazionale Anticorruzione individua, come "contenuti minimi", le aree sensibili che devono essere regolamentate nei Piani, in quanto attività più facilmente corruttibili, come le autorizzazioni o le concessioni; la scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; i concorsi per l'assunzione del personale. Ma sicuramente quella che più lascia perplessi per la sua ampiezza è

quella dei provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi e non di effetto economico diretto. Sarà pertanto preferibile, nel primo anno di adozione del Piano, concentrare le attività di *risk management* sui provvedimenti amministrativi che in passato hanno avuto una certa frequenza (es. analizzando la cd. *case history*) e/o che sono caratterizzati da una certa discrezionalità decisionale da parte di funzionari pubblici (cd. aree grigie). Per poi procedere negli anni successivi ad un ampliamento del perimetro oggetto di analisi per l'attività di *risk management*. Soprattutto nella fase di prima applicazione della legge, sarà opportuno mettere a punto soluzioni che "consentano di selezionare, per una data amministrazione, solo quelle misure realmente necessarie, sostenibili e efficaci, così da concentrare gli sforzi su un numero limitato di interventi, abbatten-

do i costi e massimizzando le possibilità di successo.

- **Come coniugare la formazione sull'anticorruzione con i vincoli di bilancio?**

La formazione è un elemento fondamentale per la buona applicazione della legge. Gli interventi formativi devono essere programmati nell'ambito del Piano e le iniziative di formazione devono essere rivolte a tutto il personale, sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, ai dirigenti e al personale coinvolti nelle aree a rischio corruzione. In particolare alcune sessioni formative devono essere specialistiche per il responsabile della prevenzione, comprensive di tecniche di *risk management*, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione. Di recente la Sezione dell'Emilia Romagna del-





la Corte dei Conti rispondendo ad un quesito presentato da un Comune circa l'obbligatorietà o meno di tale formazione, ha affermato che alla luce dell'impianto normativo richiamato e della salvaguardia dei valori costituzionali consacrati dall'art.97 della Costituzione, cui sono funzionali anche tali tipologie di formazione, è evidente il carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, ha stabilito che essa potendo essere qualificata come obbligatoria ricade fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art.6 del D.L.78/2010.

- **Come costruire i Piani di Prevenzione della Corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione senza appesantire i processi amministrativi intaccando i livelli di servizio al cittadino?**

Il Piano deve individuare,

nell'ambito delle aree a rischio, per ciascuna misura (obbligatoria e/o ulteriore) di prevenzione della corruzione da implementare il responsabile della implementazione e il termine per la implementazione stessa. L'efficacia del Piano dipenderà dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nella amministrazione per non inficiare altri obiettivi legati al mandato politico. Risulta pertanto importante stabilire gli opportuni collegamenti con il ciclo della performance ed individuare come misure di prevenzione della corruzione anche interventi normativi volti alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti amministrativi.

- **Quali benefici cogliere a livello organizzativo e di governance pubblica?**

La redazione del Piano e le verifiche periodiche svolte per garantire la sua efficace attuazione e idoneità oltre ad evitare la responsabilità disciplinare e/o da danno erariale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, può produrre dei benefici a livello organizzativo, mi riferisco ad esempio all'omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi, ad una più chiara e formale assegnazione degli ambiti di autonomia e di responsabilità del personale interno ed esterno (es. collaboratori) e alla formale definizione, nei confronti delle Società partecipate e/o controllate, di politiche di indirizzo improntate alla trasparenza e all'integrità, con obbligo di rendicontazione verso l'Amministrazione al cui controllo sono soggette. In virtù delle numerose normative richiamate dalla Legge 190, le Amministrazioni Pubbliche potrebbero inoltre valutare l'opportunità di introdurre al loro interno una Funzione di *Internal Audit & Compliance*, con il compito di rafforzare il sistema di controllo interno e di assicurare la conformità dei comportamenti alle norme. Tale funzione potrebbe far aumentare la trasparenza, creando un patrimonio informativo unico, condiviso, aggiornato, accessibile a tutti ed aiutare ad individuare eventuali fenomeni di frode, peculato, truffa e/o di corruzione sconosciuti che permettono di migliorare efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ma il beneficio indotto più sostanziale potrebbe essere quello di eliminare ogni margine



gestionale in capo agli organi politici, nel presupposto che le decisioni, debbano essere attuate, in piena autonomia e nel rispetto dei regolamenti introdotti in attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, dagli organi tecnici specializzati che, almeno in linea teorica, dovrebbero essere più preparati e professionalmente più "affidabili" degli organi politici, oltre ad essere, sempre in linea ipotetica, meno esposti a condizionamenti e/o pressioni da parte di cittadini – utenti ma anche elettori.

Vi è però un aspetto che, a mio modo di vedere, rimane da approfondire per una più completa attuazione della legge, ovvero l'applicabilità dei contenuti delle norme anticorruzione agli Enti Pubblici Economici ed alle Società private in controllo pubblico (non quotate in borsa). Dalla lettura combinata della Legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, sembra infatti emergere un potenziale difetto di coordinamento.

Ciò in quanto, mentre da una parte il comma 34 dell'articolo 1 della legge, limita espressamente l'applicazione delle sole disposizioni dal comma 15 al 33 anche " ... agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", dall'altra il Piano Nazionale Anticorruzione, estende agli stessi enti molte altre disposizioni in deroga ai contenuti di legge: mi riferisco in particolare alla predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e alla nomina del Responsabile Anticorruzione.

Sono consapevole che si tratta di una Legge ancora giovane che produrrà i suoi effetti nei prossimi anni ma auspico che se da una parte le Amministrazioni Pubbliche cercheranno di attuarla in modo sostanziale, andando oltre la "paper compliance" dall'altra il

Governo si occupi di monitorarne gli effetti prodotti e se necessario proceda ad un riesame della stessa al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi per cui è stata introdotta. Si potrebbe ad esempio iniziare prendendo in considerazione, in virtù della complessità progettuale per l'elaborazione del Piani di Prevenzione della Corruzione attraverso le tecniche di *risk management*, l'opportunità di prorogarne la scadenza: il Piano Nazionale Anticorruzione è stato reso pubblico l'11 settembre 2013 e la prima scadenza per la elaborazione dei Piani è stata fissata il 31 gennaio 2014.

ERMELINDO LUNGARO

La legge di stabilità 2014: le novità sul patto

La legge di stabilità per il 2014 ha, come accade ormai ogni anno, modificato in più punti la normativa in tema di patto di stabilità interno per gli enti locali. La novella legislativa ha, da un lato, integrato l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e dall'altro ha previsto ulteriori norme applicabili, che non sono rientrate nell'articolo citato.

Le principali novità, che sono trattate nello studio, sono relative ai benefici riconosciuti agli enti che adottano la sperimentazione del nuovo sistema contabile e disposizioni in favore degli enti locali capofila, nell'esercizio di funzioni e di servizi.

Novità si registrano, inoltre, anche in tema di spazi finanziari, per i pagamenti in conto capitale, sia a competenza che in conto residui.

ENTI CAPOFILA E IN SPERIMENTAZIONE

In tema di misure premiali, l'art 9 comma 6 del d.l. n. 102 del 2013

ha previsto, per il solo anno 2014, che per gli enti che adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci il saldo è ridotto fino al pareggio, per un importo non inferiore a 120 milioni di euro⁽¹⁾.

Per gli enti che sono in sperimentazione del nuovo sistema contabile, di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 118/2011, è riconosciuto un sistema premiante ai fini del patto di stabilità interno. Il comma 4-ter del più volte citato articolo 31 dispone che il saldo obiettivo del patto, per tali enti, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla disposizione, che vedremo, e comunque non oltre un saldo pari a zero⁽²⁾.

Il comma 4-quater dispone la copertura degli effetti finanziari derivanti dal favor per gli enti in sperimentazione, stabilendo che si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali maggiorate, di cui al comma 6, che si applicano agli enti che non partecipano alla

sperimentazione e con l'utilizzo, per 120 milioni di euro, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti⁽³⁾.

Gli enti non sperimentatori applicano, per il 2014, le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del MEF. Per gli anni successivi, tali percentuali non possono essere superiori a quanto previsto per gli enti non virtuosi di cui alla tabella 1 seguente.

La legge di stabilità ha introdotto la disposizione del comma 6-bis dell'articolo 31, disponendo un trattamento non penalizzante per gli enti capofila, che svolgono servizi e funzioni anche per conto di altri enti locali.

Questi sostengono spese anche per gli altri enti convenzionati, con il conseguente aggravamento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

La novella legislativa prevede la riduzione degli obiettivi dei comuni capofila che gestiscono funzioni e servizi in forma associata,

Enti non virtuosi	2013	2014	2015	2016	2017
Comuni - oltre 5 mila abitanti	15.80%	15.07%	15.07%	15.62%	15.62%
Comuni - tra mille e 5 mila abitanti	13.00%	15.07%	15.07%	15.62%	15.62%
Province	19.80%	20.25%	20.25%	21.05%	21.05%

Tabella 1.

con il corrispondente aumento degli obiettivi degli altri comuni associati. A tal fine, tutti i comuni interessati debbono presentare, entro il 15 marzo di ogni anno, un'istanza con l'indicazione degli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi.

L'Anci, alla quale tali istanze sono dirette, entro il successivo 30 marzo comunica al MEF, tramite il sistema web, gli importi in aumento e in riduzione per ogni comune.

La norma, introdotta dal comma 534 della legge di stabilità, ha un'evidente limite nel prevedere che l'esclusione avvenga soltanto con la riduzione dell'obiettivo dell'ente capofila. L'obiettivo, come noto, si calcola sulla media degli impegni di spesa di parte corrente del triennio 2009/2011, dai quali non può essere operata alcuna esclusione, così come chiarito dalla circolare n. 5 del 2013 della Ragioneria generale dello Stato che al punto B.2 espressamente *ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2013 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.)*.

Il meccanismo utilizzato ha lo scopo di garantire l'invarianza del saldo dell'intero comparto, in modo tale che le riduzioni per gli enti



capofila sono compensate con gli incrementi del saldo per gli altri enti partecipanti al servizio associato ⁽⁴⁾.

Nelle comunicazioni all'Anci bisognerà tener conto degli effetti della compartecipazione alla spesa dei soggetti che fanno parte della gestione associata.

LE ESCLUSIONI PREVISTE

I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge di stabilità per l'anno 2012, come novellato, contengono una serie di elementi che vanno esclusi in sede di calcolo del patto di stabilità interno.

La materia è stata oggetto di profonde modifiche e si rende necessaria l'analisi di alcune delle disposizioni vigenti, al fine di una visione organica dell'argomento trattato ⁽⁵⁾.

Il comma 17 precisa che le esclusioni di entrata o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità sono soltanto quelle previste dall'articolo 31, e sono abrogate tutte le altre esclusioni.

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

La legge di stabilità, al comma 535 ha introdotto il comma 9-bis dell'articolo 31 citato, attribuendo agli enti locali, per il solo anno 2014, la possibilità di escludere, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, i pagamenti in conto capitale sostenuti dagli enti locali, fino all'importo complessivo di 1 miliardo di euro. Per la distribuzione della suddetta esclusione tra i vari enti, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna a ognuno uno spazio, determinato in proporzione all'obiettivo del proprio saldo finanziario, fino alla concorrenza massima dell'importo.

Il maggiore spazio deve essere utilizzato soltanto per i pagamenti in conto capitale, sia in competenza che in conto residui, effettuati nel primo semestre dell'anno 2014. La dimostrazione è resa in sede di monitoraggio per il primo semestre, da effettuarsi nei termini previsti dal successivo comma 19.

Per poter usufruire di tali ulteriori spazi finanziari non è necessaria alcuna richiesta da parte degli enti locali, in quanto il riparto sarà effettuato automaticamente dalla Ragioneria generale dello Stato ⁽⁶⁾.

I DEBITI IN CONTO CAPITALE

E' prevista, dal comma 546 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, un'ulteriore esclusione dal patto di stabilità interno ⁽⁷⁾, per 500 milioni di euro, per i pagamenti effettuati nel corso del 2014, per i:

a) debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre

2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Al fine di usufruire di tale esclusione, gli enti debbono comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, sempre con l'utilizzo dell'applicativo web.

Con decreto del MEF da emanarsi entro il successivo 28 febbraio, sono definiti per ogni ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno ⁽⁸⁾.

La mancata comunicazione da parte dei responsabili dei servizi interessati, che senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e con le modalità indicate ovvero non hanno effettuato, nell'esercizio finanziario corrente, il pagamento di almeno il 90 per cento degli spazi concessi determina azione di responsabilità della procura regionale della Corte dei conti, su

segnalazione del collegio dei revisori. Evidente lo scopo della norma, che è quello di evitare richieste sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze ⁽⁹⁾.

Le sezioni giurisdizionali della Corte irrogano una sanzione pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali e l'importo è acquisito al bilancio dell'ente. Le sentenze di condanna sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, fino a quando non siano state eseguite per l'intero importo.

Anche l'inerzia del collegio dei revisori determina una sanzione pecuniaria ⁽¹⁰⁾ pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri, con pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale dell'ente stesso ⁽¹¹⁾.

Sulla base di un apposito chiarimento del MEF la comunicazione al sistema web va effettuata da tutti gli enti, anche da coloro che hanno estinto tutti i debiti al 31 dicembre 2012 e in tal caso, il modulo va compilato con l'indicazione degli importi a zero ⁽¹²⁾.



EUGENIO PISCINO

Note

⁽¹⁾ Tale misura premiale era già prevista per il 2013, con un miglioramento, per gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, di

cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, di 20 milioni di euro degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 (art 20 comma 3-bis del decreto legge 98/2011).

⁽²⁾ Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

⁽³⁾ Si tratta del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, alla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁽⁴⁾ Così M. Barbero, *Convenzioni bonus a ostacoli*, ItaliaOggi del 10 gennaio 2014

⁽⁵⁾ L'analisi completa del patto di stabilità è stata effettuata da E. Piscino, *Il patto di stabilità interno per l'anno 2013*, *La Finanza Locale* n. 1/2013, Maggioli editore

⁽⁶⁾ L'obiettivo sarà ricalcolato dallo stesso Ministero applicando la clausola di salvaguardia che impedisce un aggravio superiore al 15% rispetto al target determinato in base alle regole prevalenti.

⁽⁷⁾ Sul punto E. Piscino, *Una clausola di salvaguardia per il patto degli enti locali*, ItaliaOggi del 17 gennaio 2014.

⁽⁸⁾ Si veda E. Piscino, *Patto di stabilità un cantiere aperto*, ItaliaOggi del 15 novembre 2013.

⁽⁹⁾ Sul punto si veda M. Barbero, *Per gli enti tagli solo rimandati*, ItaliaOggi del 23 ottobre 2013.

⁽¹⁰⁾ Sull'argomento si veda P. Ruffini, *Patto rivoluzionato il calendario*, *IlSole24Ore* del 23 dicembre 2013.

⁽¹¹⁾ Così A. Mineo, *Debbono le sanzioni anche per i revisori*, *Management locale* n. 1/2014, Asfel.

⁽¹²⁾ Si veda M. Barbero, *Spazi patto 2014: richieste anche a zero*, ItaliaOggi del 1 febbraio 2014.

CAMPAGNA DI ADESIONE 2014 FONDAZIONE LOGOS PA



Il network di incontro tra soggetti pubblici, professionisti e cittadini

Scegli la formula di adesione
più adatta alle tue esigenze

STANDARD, MAGNUM e PREMIUM



Per l'anno in corso la Fondazione Logos PA ha ideato nuove ed interessanti formule di adesione, diversificate e a prezzi competitivi, con offerte innovative, pratiche e di estrema utilità per Enti Locali e professionisti del settore. Quest'anno, oltre ai servizi base, si aggiungono quelli specifici per enti sotto i 1.000 e 5.000 abitanti. Gli enti aderenti, inoltre, beneficeranno di importanti sconti sulle proposte di assistenza sviluppate dalla struttura in materia di: performance, patrimonio, contabilità, appalti, entrate locali.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Ritornano le Commissioni Provinciali di Vigilanza di Pubblico Spettacolo (e le Comunali?)

Come da molti addetti ai lavori pronosticato, dopo anni di provvedimenti mirati alla soppressione di organi collegiali come le Commissioni Provinciali di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, questi importanti organismi di vigilanza restano vigenti ed operanti.

Le Commissioni Provinciali di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, previste dagli artt. 141 e 142 del

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", attraverso pareri vincolanti, svolgono compiti relativi agli aspetti di sicurezza, solidità, igiene, prevenzione degli infortuni e conformità degli impianti e dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all'art.80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

A partire dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, le Commissioni Provinciali di Vigilanza, insieme ad altri organi collegiali operanti nel settore della Pubblica Amministrazione, sono state oggetto di "trattazione" all'interno di un ampio disegno di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, all'art. 29, comma 1, del c.d. "Pacchetto Bersani" sulle liberalizzazioni veniva stabilita la riduzione del 30

METODOLOGIE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE, DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE NELLA PA



La Fondazione Logos PA nell'ambito del controllo di gestione della Performance ha maturato un'esperienza consolidata nel tempo, specializzandosi nel supportare l'ente ad individuare gli obiettivi che si desiderano conseguire in uno specifico intervallo temporale, predisponendo i mezzi necessari quali risorse finanziarie, risorse tecnologiche, umane, oltre che le modalità di azione ed i percorsi gestionali per raggiungere le mete prefissate.

La sfida dell'ultimo decennio per la Pubblica Amministrazione è di applicare in maniera efficace tali modelli di azione alle proprie attività, anche attraverso le indicazioni fornite dal legislatore volte ad un'integrazione del sistema di misurazione e controllo della performance con strumenti e modelli che si prefissano l'obiettivo di garantire la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi che distorcono l'attività pubblica.

A tal fine la Fondazione ha ideato un programma di supporto alle PA per quel che concerne la trasparenza, la prevenzione di fenomeni corruttivi e la performance: un sistema che possiamo definire integrato di pianificazione e controllo.

PROPOSTA SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO DELLA PERFORMANCE

Inoltre, la Fondazione propone un percorso formativo in materia di anticorruzione sviluppato al fine di arricchire gli strumenti operativi in materia di performance.

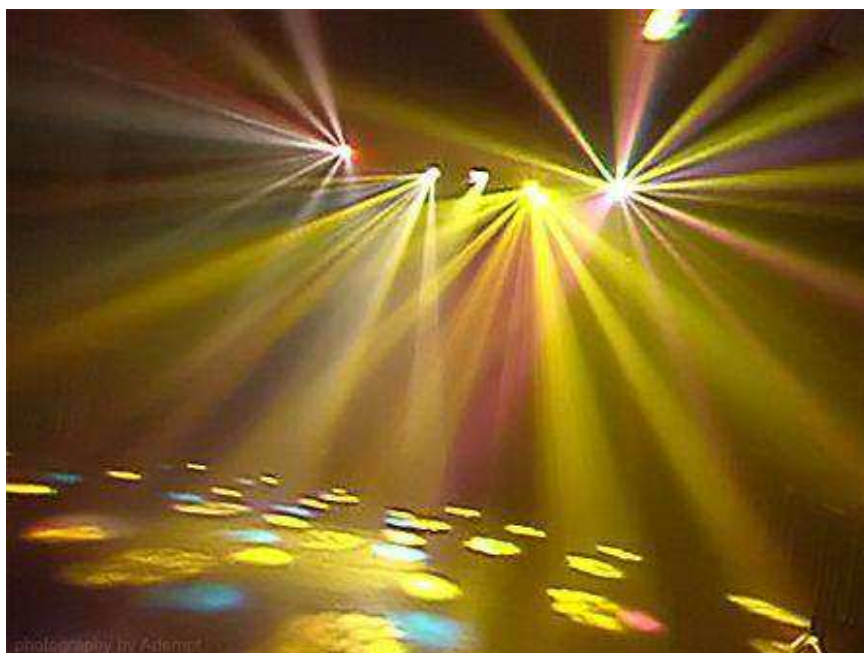
FORMAZIONE - IL NUOVO APPROCCIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE COME STRUMENTO PER MIGLIORARE PERFORMANCE E TRASPARENZA (L.n. 190/2012)

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

per cento della spesa rispetto all'anno precedente per il funzionamento degli *“organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati” operanti nelle pubbliche amministrazioni, “anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture”*. A tal fine, con il comma 2-bis dello stesso articolo, veniva attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di valutare *“di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso”*.

Sempre in ottica di contenimento della spesa per il pubblico impiego, a distanza di due anni, l'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (legge di conversione n. 133/2008), riproponeva la questione degli organismi collegiali, puntando a realizzare, entro il triennio 2009-2011, *“la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni”*, con la specifica previsione che, ove fosse riconosciuta una particolare utilità a detti organismi, l'eventuale proroga discendente non avrebbe potuto comunque superare i due anni.

Le disposizioni suddette venivano quindi rafforzate dall'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “Spending review”), convertito dalla legge 135/2012, con cui si disponeva



che gli organismi collegiali operanti in regime di proroga presso le pubbliche amministrazioni, e tra questi anche le Commissioni Provinciali di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, fossero soppressi e le competenze transitassero definitivamente *“ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano”*.

Nonostante l'importante sforzo legislativo, l'attuazione del citato articolo 12 incontrava in corsa complicazioni di natura interpretativa per le quali è stato ritenuto necessario l'intervento del Ministero dell'Interno. Quest'ultimo, con parere n. 557/PAS/U/016945/13600.A(8) del 21 settembre 2012 indirizzato alla Prefettura di Perugia, nello specificare che tra gli organismi da sopprimere erano sicuramente contemplate anche le Commissioni Provinciali di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, riconosceva altresì la

sussistenza della difficoltà nell'individuare la data di decorrenza della soppressione di tali organi collegiali, nonché le complicazioni discendenti dalla mancata indicazione dei criteri per stabilire quali fossero gli uffici delle amministrazioni a cui trasferire le competenze “tecniche specialistiche” di vigilanza. Così facendo, il Ministero si trovava costretto a rimandare ad un ulteriore e “certamente” definitivo parere per pervenire alla soluzione del problema. All'atto pratico, tutto era ancora da decidere.

Nelle more che il Ministero dell'Interno formulasse il parere risolutorio, è stata approvata la menzionata Legge di stabilità 2014 che, tra i diversi interventi, ha modificato nuovamente il quadro di situazione degli organi collegiali da sopprimere, senza tuttavia fare completa chiarezza sugli aspetti connessi con tutti gli organismi di

vigilanza di pubblico spettacolo. Specificamente, attraverso l'art. 1, comma 440, viene novellato l'articolo 12, comma 20, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, stabilendo (con vero colpo di scena) che **“Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Restano validi gli atti co-**

munque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

In pratica, il legislatore, da una parte, ha deciso (per il momento) quale sia il destino delle Commissioni Provinciali, che ritornano ed operano a pieno titolo, dall'altra, non ha fatto alcuna menzione circa le sorti delle paritetiche Commissioni Comunali di vigilanza previste dall'art. 141 bis del citato r.d. n. 635/1940 (articolo introdotto dal d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).

La connotazione collegiale, che fino al 27 dicembre scorso com-

portava l'annovero generico delle Commissioni Provinciali di vigilanza tra gli organismi da sopprimere, è la stessa che caratterizza le “sorelle” operanti a livello comunale (o in associazione di comuni) e che, *sic stantibus rebus*, le condanna ancora ad una inesorabile (ma tutta da definire) soppressione. Ciò che appare poco comprensibile è comunque il perché, considerate le medesime funzioni che i due organi previsti dal Regolamento del T.U.L.P.S. assolvono, si sia deciso di intervenire unicamente in favore di quello che opera in un contesto politico-amministrativo più alto (la provincia), anch'esso oggetto di possibili, prossima soppressione.

ELVIRA TONTARO



Quali gli adempimenti intersettoriali?

- sulla modifiche della struttura del bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 118/2011;
- sul riaccertamento dei residui;



- Per poter operare in tempi più brevi, l'alternativa alla revisione di tutti i Regolamenti interessati dalla problematica, può essere anche quella, almeno in prima battuta,



nate tutte le scadenze e a questo stesso atto potrebbero fare richiamo gli altri Regolamenti. Altrettanto significativo è l'impatto che l'eventuale necessità di rimodulare il principio di scadenza avrà sull'attività contrattuale degli Enti Locali, ed anche su questo aspetto sarà necessario porre seria attenzione. Non a caso abbiamo voluto porre l'accento su due aspetti che, almeno in apparenza, non sono direttamente legati alla "Riforma della Contabilità". Che il D. L. 118/2011 è un provvedimento tale da coinvolgere tutta la struttura organizzativa dell'Ente, è stato detto da tanti. Ben presto ce ne accorgeremo tutti.

ta , di rivedere in modo approfondito il Regolamento di Contabilità.

Attraverso questo stesso atto, quindi, potrebbero essere discipli-

LARA MONTEFIORE



Logos P.A.

Fondazione

NEWSLETTER

Iscriviti su www.logospa.it per ricevere le newsletter informative elaborate dalla Fondazione Logos PA e sarai sempre aggiornato sugli ultimi provvedimenti normativi e giurisprudenziali in materia di bilancio, tributi, personale, contabilità, contratti e servizi pubblici, e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Il contratto di rete: le opportunità offerte dai bandi “Insieme per vincere” e “Contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo”

Occasioni per incrementare la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle nostre imprese

Il bando “Insieme per vincere” emesso dalla Regione Lazio consta di uno stanziamento complessivo di 50 milioni al quale, ancora oggi è possibile accedervi per le aggregazioni di imprese e altri organismi pubblici o privati, fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 giugno 2014.

L'obiettivo del bando è favorire la condivisione di conoscenze e la capacità di innovazione delle imprese per rafforzarle e renderle più competitive sul mercato internazionale.

Per queste finalità sono stati riconosciute 3 opportunità di finanziamento per:

- *Start Up Reti* per promuovere progetti imprenditoriali per la costituzione di aggregazioni

tra piccole e medie imprese nella forma del “Contratto di rete”(Da 50 mila a massimo 200 mila euro);

- *Investimenti in Rete* per promuovere progetti imprenditoriali per la realizzazione del ‘Progetto imprenditoriale comune di rete’ da parte di piccole e medie imprese e dei loro investimenti innovativi (Da 250 mila a massimo 3 milioni di euro);
- *VAL – Valore Aggiunto Lazio* per sostenere gli investimenti di aggregazioni tra imprese grandi e medie e piccole su ricerca, innovazione e sviluppo (Da 1 milione a un massimo di 10 milioni di euro, in funzione delle caratteristiche dei raggruppamenti);

Le spese previste sono:

- *Start Up Reti*: acquisizione di servizi reali necessarie a elaborare il programma di rete e alla stipula del contratto di rete;
- *Investimenti in Rete*: realizzare il progetto imprenditoriale comune per investimenti materiali, immateriali e per l'acquisizione di servizi reali;
- *VAL – Valore Aggiunto*. Lazio: attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e per l'acquisizione di diritti di proprietà industriale, realizzate in maniera congiunta da tutte le imprese del raggruppamento, eventualmente anche in collaborazione con organismi di ricerca.

Attraverso questa formula del “Contratto di rete” le imprese potranno perseguire lo scopo di accrescere individualmente o collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato sulla base di un programma comune collaborando e scambiando informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero esercitando in comune una o più attività rientranti nello



oggetto della propria impresa”.

L'evoluzione normativa (la Legge 134/ 2012 prima e 221/ 2013 poi) ci ha fatto conoscere due modelli di rete: la “rete contratto” e la “rete soggetto”, quest'ultima dotata di personalità giuridica che opera con una propria partita IVA, di una propria sede e di un fondo patrimoniale, meno flessibile della rete contratto che, di fatto, è lo strumento più usato.

A queste opportunità si aggiungono quelle del bando del Ministero dei beni culturali rivolto a supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

In tal caso sono ammissibili proposte progettuali che prevedano spese complessivamente:

1. non inferiori a euro 400.000,00. In particolare, i progetti dovranno prevedere una o più delle seguenti attività:
2. iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso: la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi;
3. iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promozione-commercializzazione on line;
4. implementazione di iniziative di promocommercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing;
5. sviluppo di iniziative e strumenti di promocommercializzazione condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi;
6. promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni.

Due opportunità da cogliere al volo impegnando creatività e spirito di iniziativa.

STEFANIA AVERNI

Logos PA: dal 2013 la nuova sede operativa di Rossano Calabro

In Calabria, la Fondazione Logos P.A., opera ormai da alcuni anni con ottimi risultati facendo da supporto a molti Enti Locali per i quali ha prestato e presta molte qualificate consulenze: convegni, seminari di studio ed attività formative di supporto ad Enti Locali ed a Ordini Professionali calabresi.

Da un anno ha una sede operativa a Rossano Calabro. La scelta



La scelta di aprire una nuova sede operativa in Calabria è nata dall'esigenza di essere ancora più vicini ai comuni di questa regione e di offrire il proprio sostegno in maniera più efficace e tempestiva. Una scelta che ha portato numerosi enti ad aderire alla Fondazione nel 2013.

Per il 2014, la nuova sede operativa, grazie alla professionalità del Dr. Gennaro Bianco, Consulente e Referente per la Calabria della Fondazione Logos PA, garantirà ai comuni aderenti un supporto costante e periodico con corsi di formazione e di aggiornamento sulle materie più attuali che riguardano il mondo degli Enti Locali, oltre ai numerosi servizi che la nostra struttura offre gratuitamente:

- newsletter ogni 2 settimane, news in pillole giornaliere e

rassegna stampa quotidiana in tema di PA;

- possibilità di scrivere: sul quotidiano Italia Oggi un venerdì al mese nello speciale dedicato agli EELL, e sulla rivista mensile Public@mente curata dalla Fondazione;
- risposta a quesiti ed accesso all'area Forum;
- partecipazione a seminari di approfondimento;
- consultazione banche dati e biblioteca dove trovare modelli, studi realizzati e commenti sulle novità nel mondo della PA;
- supporto scientifico nell'attività di monitoraggio e selezione di bandi e finanziamenti europei, nazionali, regionali e

- locali, nonché nelle diverse fasi di elaborazione, stesura e presentazione dei relativi progetti;
- coinvolgimento nelle attività di studio, analisi, supporto, formazione, progettazione svolte dalla Fondazione;
- collaborazione con la Fondazione nelle attività di formazione, ricerca e sviluppo.

La Calabria, insieme alla Fondazione Logos PA, ha raccolto la sfida: dare il proprio per migliorare il modo di lavorare della Pubblica Amministrazione. Ora, però, abbiamo bisogno anche di voi.

Miglioriamo insieme.

GENNARO BIANCO

Dal 20 settembre 2013, ogni terzo venerdì del mese, la Fondazione Logos PA ha una pagina dedicata sul quotidiano Italia Oggi, nello speciale inserto dedicato agli EELL. Uno spazio ove sono pubblicati articoli di approfondimento, proposte progettuali e di assistenza nonché convegni e corsi di formazioni promossi dalla struttura.



In virtù di questa collaborazione, i dirigenti ed i responsabili dei servizi degli enti hanno l'opportunità di pubblicare articoli di approfondimento sui temi più attuali ed importanti che coinvolgono l'universo PA ed intervenire sulle questioni più problematiche proponendo, in forza del proprio agire quotidiano, azioni concrete per intervenire su di esse. Questa opportunità rappresenta la naturale evoluzione di quanto già offerto dalla Fondazione con la propria rivista Public@mente a cui aggiunge un rilievo nazionale.

Gli autori:

Roberto Mastrofini, Presidente Fondazione Logos PA

Umberto Imperi, Segretario Comunale per i Comuni di Morlupo,

Patrizio Belli, Funzionario Provincia di Roma

Eugenio Piscino, Dirigente Affari Generali del Comune di Pompei

Massimo Fieramonti, Project Manager Fondazione Logos PA

Lara Montefiore, Project Manager Fondazione Logos PA in ambito ICT per la PA